



**ASSOCIAZIONE IMPRESE EDILI E COMPLEMENTARI
DELLE PROVINCE DI MILANO, LODI, MONZA E BRIANZA**

LA TARIFFA DEI PREMI INAIL: denunce e variazioni del rischio assicurato

Incontri di approfondimento

Milano, 26 ottobre 2010 e

Monza, 9 novembre 2010

L'assicurazione sociale contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali gestita dall'Inail è a pieno titolo una "**Gestione Previdenziale**" (...), ma da sempre è organizzata e amministrata con criteri che sono invece prettamente assicurativi ...

Infatti il "**premio assicurativo**" (*e non "contributo previdenziale"*) è diseguale tra i vari datori di lavoro assicuranti, perché è estremamente diversificato in funzione del "**rischio**" delle lavorazioni esercitate e assicurate

L'entità del rischio non è determinata da considerazioni, più o meno personali, di qualcuno, bensì da asettiche e obiettive valutazioni statistiche ...

Ed è per questo che nel settore edile, siccome purtroppo si registrano molti infortuni, spesso gravi o mortali, e tante malattie professionali, i tassi di premio delle lavorazioni del settore sono tutti molto alti, spesso addirittura frenati al massimo previsto (130 per mille), a suo tempo introdotto nelle Tariffe per scelte politiche ...

La diversificazione del rischio tra i vari datori di lavoro assicuranti, e quindi della misura del premio da pagare, si attua attraverso le **Tariffe**, essenzialmente con:

- l' "**inquadramento**" nelle quattro "gestioni tariffarie"
- la "**classificazione**" all'interno della tariffa del settore di appartenenza dell'azienda delle attività esercitate
- l' "**oscillazione**" annuale dei tassi per andamento infortunistico aziendale (*bonus/malus*)

L' **“inquadramento”** aziendale all'Inail deve essere sempre uguale a quello adottato dall'Inps ai sensi dell'art. 49 della legge n. 88/1989 che gliene dà la facoltà ...

L'art. 2, comma 4, del D.Lgs. n. 38/2000 impone al datore di lavoro l'obbligo di comunicare all'Inail le “... *modifiche soggettive e oggettive che comportino la variazione ...*” dell'inquadramento aziendale, ma tale l'obbligo riguarda in realtà la sola segnalazione all'Inail degli inquadramenti già modificati dall'Inps ...

Poiché al centro del sistema assicurativo c'è il **“rischio”**, per una equa e corretta applicazione della normativa, è necessario che:

- il datore di lavoro denunci in modo esatto, completo, dettagliato ed esaustivo all'Inail le lavorazioni che esercita
- l'Inail inquadri e classifichi correttamente le lavorazioni denunciate dal datore di lavoro nell'ambito delle Tariffe dei premi, assegnando in modo giusto e congruo i tassi previsti

Un'erronea, incompleta, inesatta o infedele denuncia all'Inail delle lavorazioni svolte ai fini della valutazione del "rischio", può ritorcersi comunque a danno del datore di lavoro, che:

- se denuncia l'attività in modo da ottenere indebitamente un tasso **inferiore** a quello che avrebbe dovuto pagare ...

... paga sì di meno per un certo periodo, ma in caso di accertamento (ispettivo o d'ufficio) dovrà versare all'Inail le differenze di premio maggiorate delle sanzioni civili di legge per i 5 anni precedenti la data dell'accertamento

- se denuncia l'attività in modo da vedersi assegnare, indebitamente, un tasso **superiore** a quello che avrebbe dovuto pagare ...

... paga di più per un certo periodo, fino a quando o lui o l'Inail non accertano l'indebito, ma comunque non potrà mai più recuperare i maggiori premi versati per i periodi precedenti la data dell'accertamento ...

- se denuncia l'attività in modo corretto ma l'Inail sbaglia e la classifica in modo erroneo e a danno del datore di lavoro ..

... il datore di lavoro ha diritto a recuperare i maggiori premi indebitamente versati per i 5 anni precedenti la data dell'accertamento, d'ufficio o in sede ispettiva (*salvo che non si configuri una ipotesi di "indebito oggettivo"*)

Analoga attenzione deve essere poi riservata alla denuncia dei soggetti da assicurare (art. 4 T.U. e artt. 4, 5 e 6 del D.Lgs n. 38/2000) che, sono:

- i dipendenti subordinati di ogni qualifica (dirigenti, quadri, sovrintendenti, impiegati, operai, apprendisti, ecc.)
- i collaboratori parasubordinati (co.co.co., co.co.pro., ...)
- gli associati in partecipazione (d'opera e misti)
- il titolare d'azienda individuale (solo se artigiano ...)
- i familiari coadiuvanti del titolare d'azienda individuale (sia artigiani che non artigiani)
- gli assistenti contrari ...
- i soci lavoratori di società (sia artigiani che non artigiani)

- i soci di cooperative hanno l'obbligo di stipulare col sodalizio un "ulteriore" rapporto di lavoro (subordinato, parasubordinato o autonomo (legge n. 142/2001))
- i soci degli altri tipi di società, invece, sono soggetti all'assicurazione Inail:
 - sempre, se partecipano manualmente all'attività in modo professionale, sistematico e abituale (non con interventi occasionali o eccezionali)
 - solo se stipulano con la società un formale rapporto di lavoro subordinato, se non partecipano manualmente all'attività ma sovrintendono al lavoro di altri (circ. Inail n. 66/2008)

Amministratori di Società - che svolgono attività tutelate o la guida non occasionale di autoveicoli



Dipendenti Amministratori

Sono da assicurare, ex artt. 1 e 4 del DPR 1124/1965, in qualità di lavoratori dipendenti subordinati



Soci Amministratori

Sono da assicurare, ex art. 4, n. 7, del DPR 1124/1965, qualsiasi siano i poteri loro attribuiti



Amministratori

Sono da assicurare, ex art. 5 D.Lgs. n. 38/2000), quali lavoratori parasubordinati, qualsiasi poteri abbiano

... segue

Amministratori di Società - che svolgono attività tutelate (art. 1 DPR 1124/1965), o la guida non occasionale di autoveicoli personalmente condotti



Amministratore
Unico

Se il C.d'A. della società gli ha attribuito, *di fatto*, i pieni poteri di gestione, non può essere assicurato. E' infatti assimilato al titolare unico di azienda non artigiana, è un lavoratore autonomo (imprenditore), e quindi non è assoggettabile all'assicurazione INAIL

Non è necessario comunicare all'Inail le trasferte dei lavoratori, sia in Italia che ovunque all'estero, né le assunzioni di nuovi lavoratori (*c'è la comunicazione pluriefficace al Centro per l'Impiego*) ... salvo eccezioni ...

Le variazioni vanno comunicate all'Inail solo quando i trasfertisti o i nuovi assunti svolgeranno attività diverse da quelle per le quali l'azienda è già assicurata

Idem per i familiari e i soci lavoratori, ma per questi c'è l'obbligo della preventiva D.N.A. da fare all'Inail (art. 23 del DPR n. 1124/1965)

Sono "**distaccati**" i lavoratori che, per rispondere a un interesse del loro datore di lavoro (**distaccante**), vengono inviati a lavorare presso un'altra azienda (**distaccataria**)

tutti gli obblighi (Lul, denunce di infortunio, ecc.) e gli oneri (pagamento premi) assicurativi rimangono a carico del distaccante che, se non è in possesso della voce di rischio dell'attività che il lavoratore va a svolgere, deve chiederne l'emissione all'Inail con un'apposita denuncia di variazione

La **Denuncia di Iscrizione** (o d'esercizio) è il documento col quale si pongono le basi del rapporto contributivo con l'Inail, che continuerà poi alle medesime condizioni per un tempo indeterminato, fino a quando non interverranno delle modificazioni

Si raccomanda quindi la massima cura e attenzione nella compilazione della Denuncia, soprattutto nella parte che riguarda le lavorazioni esercitate che sono da assicurare (**Quadro "C"**)

La Denuncia di Iscrizione

COODICE FISCALE DITTA

Legge n. 389/2001
Incentivazione assunzione lavoro
Insegolare

QUADRO C
DENUNCIA N°

DENUNCIA DI ISCRIZIONE - ASSICURAZIONE LAVORATORI DIPENDENTI E ASSIMILATI
DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'

DATA INIZIO VALIDITA' / /

LAVORAZIONE N.

DESCRIZIONE ATTIVITA'

LAVORAZIONE PRINCIPALE

RISCHIO
SILABE
 SI NO
Se il rischio è superiore a quello previsto dagli artt. 28 e 29 del D.Lgs. n. 30 del 28.2.1998

PRODOTTI FINITI E/O SERVIZI REALIZZATI

LAVORAZIONI COMPLEMENTARI E/O SUSSIDIARIE

IMPIANTI E ATTREZZATURE UTILIZZATE

MEZZI DI TRASPORTO UTILIZZATI

CICLO LAVORATIVO

FIRMA DEL RESPONSABILE DELLA DITTA

RESERVATA INAIL

DATA DI PRESENTAZIONE O SPEDIZIONE / /

VOCE DI TARIFFA

CODICE ATECO

FIRMA DEL FUNZIONARIO

QUADRO "C"

DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA':

- lavorazione principale
- prodotti finiti e/o servizi realizzati
- lavorazioni complementari e/o sussidiarie
- impianti e attrezzature utilizzate
- mezzi di trasporto utilizzati
- ciclo lavorativo

Se l'azienda svolge attività che comportano il rischio di contrarre la "**silicosi**" o l'"**asbestosi**" (*ad esempio: rimozione di manufatti di cemento-amianto o eternit*) deve anche compilare e presentare all'Inail la specifica Denuncia (**Quadri "O"** e "**O2**") che riportano le ulteriori informazioni necessarie a valutare:

- l'entità intrinseca del rischio e
- le retribuzioni *specifiche* degli addetti
ai fini del corretto calcolo del **premio supplementare** che è dovuto in questi casi

La “**lavorazione principale**” identifica un ciclo tecnologico produttivo o un’attività operativa che caratterizza l’attività fondamentale dell’azienda, dando un carattere specifico, sia come genere di rischio, sia come preponderanza lavorativa in confronto degli altri lavori eventualmente svolti nella stessa azienda

Le “**lavorazioni complementari**” sono quelle connesse in modo continuativo alla lavorazione principale e sono indispensabili per eseguirla, in quanto il ciclo produttivo di quest’ultima non potrebbe avere sviluppo completo e continuo senza tali lavorazioni

Esempi: manutenzione delle macchine, produzione di energia, ecc.

Le “**lavorazioni sussidiarie**” non sono indispensabili per il completo svolgimento della lavorazione principale, ma sono ad esso indirettamente collegate in quanto eseguite in funzione e nell’interesse dell’azienda, al limite anche da terzi

Esempi: produzione di imballaggi, magazzinaggio e trasporto, ma solo di materiali e prodotti propri

La “**lavorazione principale**” è l’unica che rileva ai fini della classificazione e tassazione del rischio assicurato presso l’Inail

Comprende infatti anche le lavorazioni complementari e sussidiarie, anche se esercitate in luoghi diversi e separati, e a prescindere dall’entità dei tassi

Le aziende che fanno costruzioni edili "tradizionali" (opere murarie) sono, di norma, classificate alla voce **3110** della Tariffa Industria con il tasso medio del **130** per mille

Tale classificazione comprende anche le opere di completamento e rifinitura delle costruzioni (intonacatura, tinteggiatura, pavimentazione, posa di serramenti e di materiali isolanti, ecc.) se eseguite dalla stessa azienda

Invece le aziende "specializzate" che fanno **soltanto** opere di completamento e di rifinitura delle costruzioni sono classificate alla voce **3140** della Tariffa Industria con il tasso medio del **110** per mille

Le aziende "specializzate" che eseguono **soltanto** opere di impiantistica (impianti elettrici, idraulici, condizionamento, allarme, ecc.) sono classificate all'interno della Tariffa Industria alla voce:

- **3610** con il tasso medio del **49** per mille, se si tratta di impiantistica civile
- **3620** con il tasso medio del **73** per mille, se si tratta di impiantistica industriale

Se una medesima azienda svolge effettivamente e separatamente più attività (lavori e lavoratori diversi) sarà classificata dall'Inail a più di una voce di rischio, ognuna con il suo tasso

Le aziende che eseguono lavori generali per strade, autostrade, ecc. Opere che interessano sia il corpo stradale che la sovrastruttura sono, di norma, classificate alla voce **3321** della Tariffa Industria con il tasso medio del **130** per mille

Le aziende che eseguono opere che interessano **soltanto** la sovrastruttura stradale (*massicciate, sottofondazioni e fondazioni, pavimentazioni e manto d'usura, marciapiedi, ecc.*) sono, di norma, classificate alla voce **3322** della Tariffa Industria con il tasso medio del **95** per mille

Le aziende che eseguono piccoli interventi localizzati di manutenzione del manto superficiale, di scarpate, trincee, ecc. Lavori da cantonieri, stradini, ecc. Posa e manutenzione di segnaletica orizzontale e verticale, barriere stradali, cura delle piante, ecc. sono, di norma, classificate alla voce **3323** della Tariffa Industria con il tasso medio del **50** per mille

Le voci **3331** (tasso 130‰); **3332** (tasso 121‰) e **3333** (tasso 37‰); della Tariffa Industria riguardano gli stessi lavori di cui in precedenza, ma riferiti a strade ferrate, metropolitane, tramvie, ecc.

Esempi di classificazione e tassazione

Per le attività di tipo dirigenziale e impiegatizio tenere presente che le voci:

0722 - rischio elettrico - tasso 6 per mille

0723 - rischio auto - 14 per mille

. . . . - rischio del cantiere, ecc. - . . . per mille

vanno utilizzate distintamente per chi svolge una di queste attività, ma ...

chi invece le svolge tutt'e tre in modo promiscuo

può rispettivamente essere classificato

alla voce **0725**, se dirigente,

e alla **0724**, se non lo è

In possesso della Denuncia d'iscrizione l'Inail:

- **rileva** (dall'Inps) o **adotta** (in via provvisoria) l'inquadramento dell'azienda,
- **individua** la/e lavorazione/i principale/i e
- **la/e riferisce** alla/e relativa/e voce/i di rischio nell'ambito della Tariffa di appartenenza

Dall'anno 2000, data di entrata in vigore della nuova Tariffa unica, non esistono più le classificazioni c.d. “**ponderate**”, ma sopravvivono e sono tuttora in vigore quelle che erano state adottate prima

Per le classificazioni ponderate ancora in atto (es.: voci 3610 e 3620), è obbligatorio denunciare all'Inail ogni anno in autoliquidazione **le effettive retribuzioni di ciascuna voce** di rischio ...

Non bisogna comunque continuare a dichiarare le retribuzioni secondo le incidenze percentuali della vecchia ponderazione, perché queste sono da considerare a ogni effetto “presunte”

Gli ispettori in questi casi possono verbalizzare e sanzionare per le eventuali differenze delle specifiche evasioni ...

La classificazione plurima delle attività

Dall'anno 2000, nel caso di più lavorazioni principali la classificazione non è più ponderata, ma è effettuata ad altrettante voci di rischio, che hanno vita, andamento infortunistico e oscillazioni del tutto autonome e distinte

Esempio di classificazione attuale

Voce 3110*	- tasso 13,0%	- retribuzioni €	350.000
Voce 3120**	- tasso 13,0%	- retribuzioni €	55.000
Voce 3150***	- tasso 12,6%	- retribuzioni €	33.000

* Lavori generali di costruzione, finitura, manutenzione, riparazione, demolizione e ristrutturazione

** Edilizia industrializzata con l'uso di elementi prefabbricati

*** Lavori di montaggio e smontaggio ponteggi, eseguiti a sé stanti

Questo sistema offre degli indubbi vantaggi:

- aggiorna in automatico ogni anno, le "incidenze" delle singole lavorazioni alle effettive retribuzioni denunciate dal datore di lavoro
- ai fini dell'annuale oscillazione dei tassi, gli oneri degli infortuni incidono solo sulla lavorazione nello svolgimento della quale si sono verificati ...

Quando non è possibile una netta demarcazione tra le lavorazioni svolte, e le relative retribuzioni, il datore di lavoro deve valutare le “presumibili incidenze” delle singole lavorazioni sul complesso dell’attività esercitata (art. 6 M.A.T.)

Il datore di lavoro deve ricostruire le masse retributive delle varie voci di rischio e può farlo avvalendosi di diversi parametri:

- gli ordini (o le commesse)
- il fatturato (*solo costo del lavoro*) e inoltre,
- quando gli stessi lavoratori sono addetti in modo promiscuo alle varie lavorazioni svolte dalla azienda, tenendo conto dei periodi (*mesi, giorni o ore*) di adibizione alle singole attività assicurate

In pratica, nella valutazione delle incidenze percentuali delle singole lavorazioni principali, è consentito l'utilizzo di qualsiasi parametro purché sia: oggettivo dimostrabile e verificabile (da parte della Vigilanza)

Si può dire che oggi qualsiasi lavoratore svolge molteplici attività, ma non per questo deve essere assicurato all'Inail ad altrettante voci di rischio

Infatti il lavoratore deve essere assicurato solo per lo svolgimento della sua attività principale, che è quella che svolge in modo professionale, sistematico e abituale

Non rilevano pertanto ai fini classificativi le attività che pure sono svolte dal lavoratore, ma in modo occasionale o eccezionale

Esempi: muratore che viene eccezionalmente inviato in banca; impiegato amministrativo che occasionalmente va in cantiere, ...

Quasi tutte le attività edili sono, per definizione, "**temporanee**" per cui usufruiscono, ai fini Inail, del c.d. "**accentramento d'ufficio**" delle PAT: una sola PAT da aprire presso la Sede Inail competente per la località dove l'azienda ha la sua sede legale, e su cui far confluire, a parità di rischio, i vari lavori ...

... ma con l'obbligo di far avere all'Inail la "**Denuncia di Nuovo lavoro temporaneo**", entro 30 gg., sia all'inizio dei lavori, che in caso di eventuali proroghe, che all'atto della cessazione

DENUNCIA DI NUOVO LAVORO TEMPORANEO

(art. 12 Modalità per l'applicazione delle Tariffe - D.M. 12 dicembre 2000)
USARE UN MODULO PER OGNI LAVORO DA DENUNCIARE

CODICE FISCALE DITTA										ALL'INAIL DI	
CODICE DITTA										VIA	
C.C.										CAP	
N. PAT.										PROVINCIA	
C.C.											

LOCALITÀ E DURATA DEI LAVORI

VIA, PIAZZA (vedi retro pagina 2) _____ N.ro _____

C.A.P. _____ COMUNE _____ PROV. _____ NAZIONE _____

DATA INIZIO ____/____/____ DATA FINE ____/____/____ SOSPENSIONE DEI LAVORI PROROGA DEI LAVORI

DESCRIZIONE DEI LAVORI

OPERE E/O SERVIZI

IMPORTO DEI LAVORI: € _____, _____ QUOTA DELLE OPERE E/O SERVIZI AFFIDATI O DA AFFIDARE A TERZI _____ % SUBAPPALTO:

MACCHINE, IMPIANTI O ATTREZZATURE UTILIZZATE (TIPO E NUMERO)

LUOGO DI LAVORO

Cantiere temporaneo o mobile	Porto o stazione marittima	Ospedale o casa di cura
Stabilimento industriale	Aeroporto	Scuola
Cantiere navale	Residenza turistico-alberghiera	Ufficio
Altro		

ALTRE INFORMAZIONI

L'azienda realizza opere edili costituite prevalentemente da elementi prefabbricati? SI NO

L'azienda effettua fasi di preparazione di elementi strutturali o di componenti di impianti in officine esterne al proprio cantiere o stabilimento? SI NO

Se si descrivete dettagliatamente _____

Si eseguono lavorazioni elencate nella tabella allegato n. 8 al T.U. 3 giugno 1965, n. 1124, che possono comportare il rischio di contrarre la silicosi o l'asbestosi? SI NO
(In caso affermativo allegare debitamente compilato il modello Quadro O e O2).

COMMITTENTE

CODICE FISCALE/PARTITA IVA _____

DENOMINAZIONE / RAGIONE SOCIALE _____

VIA, PIAZZA (vedi retro pagina 2) _____ N.ro _____

C.A.P. _____ COMUNE _____ PROV. _____ NAZIONE _____

PERSONALE SOGGETTO ALL'OBBLIGO ASSICURATIVO

LAVORATORI OCCUPATI NEL LUOGO DEI

DEBENTIVI DELLA _____ **di cui** _____ **LAVORATORI** _____

RETRIBUZIONI € _____, _____

TITOLARE ARTIGIANO, FAMILIARI COADIUVANTI E SOCI DI IMPRESE ARTIGIANE OCCUPATI NEL LUOGO DEI LAVORI

TITOLARE/ARTIGIANO CODICE FISCALE _____ RETRIBUZIONI € _____, _____

Indicare la casella F-Familiare S-Socio

F S CODICE FISCALE _____ RETRIBUZIONI € _____, _____

F S CODICE FISCALE _____ RETRIBUZIONI € _____, _____

F S CODICE FISCALE _____ RETRIBUZIONI € _____, _____

F S CODICE FISCALE _____ RETRIBUZIONI € _____, _____

F S CODICE FISCALE _____ RETRIBUZIONI € _____, _____

F S CODICE FISCALE _____ RETRIBUZIONI € _____, _____

FAMILIARI COADIUVANTI E SOCI DI IMPRESE NON ARTIGIANE OCCUPATI NEL LUOGO DEI LAVORI

Indicare la casella F-Familiare S-Socio

F S CODICE FISCALE _____ RETRIBUZIONI € _____, _____

F S CODICE FISCALE _____ RETRIBUZIONI € _____, _____

F S CODICE FISCALE _____ RETRIBUZIONI € _____, _____

F S CODICE FISCALE _____ RETRIBUZIONI € _____, _____

F S CODICE FISCALE _____ RETRIBUZIONI € _____, _____

F S CODICE FISCALE _____ RETRIBUZIONI € _____, _____

Nel caso di lavori temporanei di breve durata (fino a 15 gg.) nei quali sono impegnati in attività già assicurate non più di 5 lavoratori è possibile chiedere all'Inail la "**dispensa**" dall'obbligo di inviare ogni volta la Denuncia di Nuovo lavoro temporaneo (art. 10, comma 6, delle M.A.T.)

Una volta ottenuta, la dispensa è valida a tempo indeterminato (... *fino a revoca*), e riguarda tutti i lavori (cantieri) e tutti i dipendenti dell'azienda, in qualunque località essi vanno a operare

E' opportuno eseguire in azienda un periodico **“riesame dei rischi assicurati”** all'Inail verificando l'eventuale esistenza di:

- **“variazioni”** nelle attività lavorative svolte
- **“evoluzioni”** delle attività lavorative svolte
- **“aggiornamenti”** tecnologici delle attrezzature
- **“riorganizzazione”** dei cicli e del lavoro

perché ognuno di questi eventi può avere dei riflessi, più o meno rilevanti, sul rischio denunciato e assicurato all'Inail

Ma, sia in ossequio alla norma (art. 12 DPR 1124/1965), sia a mero titolo cautelativo, è consigliabile dare sempre notizia all'Inail delle novità circa le lavorazioni che sono intervenute rispetto alla situazione lavorativa notificata in precedenza

E' meglio inviare all'Inail qualche comunicazione superflua, ridondante, pleonastica, perfino inutile, piuttosto che rischiare d'incorrere, in ipotesi di evasioni sanzionabili ...

Infatti la **tempestiva** comunicazione all'Inail delle novità inerenti il rischio delle lavorazioni svolte e assicurate evita al datore di lavoro di:

- incorrere in evasioni e sanzioni civili, con effetto retroattivo al quinquennio, se l'entità del rischio è aumentata, e ciò viene accertato dall'Inail, sia d'ufficio che in sede ispettiva
- continuare a pagare un premio più alto del dovuto, se l'entità del rischio si è invece ridotta, (i provvedimenti assunti dall'Inail in questi casi non sono mai retroattivi)

Ci sono “**variazioni**” nelle attività lavorative svolte che provocano degli effetti “*diretti e palesi*” sul rischio assicurato all’Inail nel caso di:

- svolgimento di nuove attività che si aggiungono a quelle già assicurate, che continuano
- svolgimento di nuove attività che si sostituiscono a quelle già assicurate, che cessano
- modificazione nelle stesse attività in precedenza già svolte e assicurate

questi eventi devono *obbligatoriamente* essere comunicati all’Inail entro 30 gg. da quando si sono verificati (art. 12 T.U.), pena la comminatoria delle sanzioni di legge

Ci sono poi altri eventi che non sono “variazioni”, ma modificano in modo indiretto, a volte occulto e incidentale, il rischio delle lavorazioni svolte e assicurate:

- **spacchettamento delle fasi lavorative** (parcellizzazione, esternalizzazione, outsourcing, ecc.)
- **aggiornamento delle attrezzature** (nuove macchine, nuove apparecchiature, ecc.)
- **modifica dell'organizzazione** del lavoro

questi eventi, a volte sottovalutati dalle aziende, possono avere dei riflessi sulla classificazione in vigore all'Inail e quindi, pur in mancanza di un obbligo di legge, è bene che siano sempre segnalati, preferibilmente entro 30 gg. da quando si sono verificati

La comunicazione delle novità circa il rischio

Le “variazioni” di rischio (art. 12 del DPR n. 1124/1965)



Devono essere comunicate all’Inail entro 30 gg. con il modulo cartaceo (mod. V4), on-line o tramite ComUnica

Le altre modificazioni che attengono il rischio, ma non sono vere e proprie “variazioni”



Possono essere comunicate all’Inail, preferibilmente entro 30 gg., con una lettera su carta intestata dell’azienda